

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 848 in data 18 dicembre 2025

SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE HW HP PER N. 2 SERVER PRESSO LA SEDE DI BERGAMO E SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DEL DOMINIO ALERBG E RELATIVI DNS. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.

il Direttore Generale

Premesso che:

- con Determinazione del Direttore Generale n. 55 del 21 gennaio 2025 avente ad oggetto "Servizio annuale di manutenzione HW HP PER n. 2 server presso la sede di bergamo. Affidamento diretto mediante piattaforma telematica Sintel" si è autorizzato l'affidamento del servizio all'operatore Project Informatica SRL con sede in Via C. Cattaneo n. 6 – Stezzano (BG), P.I. 02006010165 verso l'importo di 3.370,00 euro oltre IVA di legge;
- il suddetto servizio è in scadenza il 22/01/2026;
- presso l'Ente è in utilizzo il dominio alerbg.it che, con opportuna configurazione del DNS, consente la funzionalità delle n. 19 caselle di Posta Elettronica Certificata Infocert aventi sottodominio personalizzato certificato pec.alerbg.it;
- il servizio di gestione annuale del dominio alerbg.it, in scadenza il 08/04/2026, è stato affidato con Determinazione Dirigenziale n. 199 del 27/03/2025 all'operatore economico Project Informatica s.r.l., con sede in via C. Cattaneo, 6 -24040 Stezzano (BG) C.F. e P.I. 02006010165;

Acquisita dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Generali, Dott.ssa Silvia Chiodi, la proposta di assunzione del presente atto, supportata dalle seguenti considerazioni e motivazioni:

- risulta necessario ed opportuno procedere all'affidamento dei servizi in oggetto al fine di garantire l'operatività dei server in dotazione presso la sede di Bergamo e la funzionalità delle caselle di Posta Elettronica Certificata in utilizzo dagli uffici;
- gli strumenti contrattuali attivi presso ARIA, ai quali l'Azienda deve ricorrere in via prioritaria ai sensi delle Direttive regionali per l'anno 2025, approvate con DGR XII/4277 del 30/04/2025, e CONSIP non contemplano convenzioni per il servizio in oggetto;
- essendo mancanti le categorie merceologiche oggetto del servizio, è pertanto possibile procedere autonomamente all'acquisizione, ai sensi della normativa vigente;
- l'ufficio preposto ha provveduto a contattare l'operatore economico Project Informatica s.r.l., qualificato per l'esecuzione dei servizi in quanto affidatario dei precedenti contratti, che ha presentato propria offerta, acquisita al prot. n. 34869 del 16/12/2025, per un importo complessivo pari a euro 3.390,00 euro oltre IVA di legge, per i seguenti servizi:
 - servizio annuale HPE di manutenzione TECH CARE BASIC per n. 2 server HPE DL380, per un importo pari a 3.320,00 euro oltre IVA di legge, con decorrenza dal 23/01/2026 sino al 22/01/2027;
 - servizio annuale di gestione dominio alerbg.it, per un importo pari a € 70,00 euro oltre IVA di legge, con decorrenza dal 07/04/2026 al 06/04/2027;
- il suddetto importo risulta congruo e conveniente rispetto ai prezzi di mercato;
- l'entità e la natura del servizio consentono di disporre la procedura in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 nonché dell'art. 11 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi – contratti sottosoglia, approvato con

Provvedimento del Presidente n. 105 del 18/11/2019 e modificato con Provvedimento del Presidente n. 74 del 25/05/2021;

- risulta opportuno procedere tramite Piattaforma SINTEL, anche nel rispetto delle Direttive regionali alle ALER, alla richiesta di conferma dell'offerta;

Richiamate le Direttive regionali per l'anno 2025, approvate con DGR XII/4277 del 30/04/2025, ai sensi delle quali le ALER:

- sono tenute ad acquisire le categorie merceologiche di cui al DPCM del dicembre 2015, aggiornate con DPCM dell'11 luglio 2018, esclusivamente tramite i soggetti aggregatori, nel quadro delle disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nuovo Codice degli appalti;
- sono tenute a aderire alle convenzioni attivate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.a. (ARIA), tramite l'utilizzo del Negozio elettronico (NECA), agli accordi quadro e ad ogni altro strumento contrattuale attivo presso ARIA;
- qualora le procedure di acquisto necessarie non rientrino nella programmazione di ARIA S.p.a., sono tenute a valutare l'esecuzione di una gara aggregata;
- le procedure effettuate in via autonoma dovranno svolgersi sulla piattaforma regionale SINTEL, così come normato dall'art. 1, comma 6, della L.R. 33/2007; eventuali deroghe dovranno avere motivazioni tracciabili negli atti assunti;

Richiamati altresì:

- gli artt. 5 e 11 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi – contratti sottosoglia, approvato con Provvedimento del Presidente n. 105 del 18/11/2019 e modificato con Provvedimento del Presidente n. 74 del 25/05/2021;
- gli artt. 1 (principio del risultato), 2 (principio della fiducia) e 3 (principio dell'accesso al mercato) del D.Lgs. 36/2023 a cui l'Amministrazione è tenuta nell'espletamento delle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- l'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che per ogni intervento venga nominato un Responsabile Unico del Progetto per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che i servizi di importo inferiore a 140.000 euro possono essere affidati mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 che, all'art. 3, comma 1, lettera d), definisce l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- l'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che per gli affidamenti diretti il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
- l'art. 49 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 secondo il quale è comunque consentito derogare al principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Richiamato l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, che al comma 2 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Preso atto che

- l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e del richiamato Allegato I.4, l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto non è dovuta, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Dirigente dell'Area Appalti-Contratti e Affari Generali e dell'Area Amministrativa ad interim dott.ssa Lorella Sossi, in merito alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto sotto i profili di competenza;

Visto l'art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale;

Determina

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di nominare Responsabile Unico del Progetto (RUP) del servizio oggetto del presente atto la Dott.ssa Silvia Chiodi;
2. di autorizzare l'espletamento della procedura per l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020 e s.m.i., dei seguenti servizi:
 - servizio annuale HPE di manutenzione TECH CARE BASIC per n. 2 server HPE DL380, per un importo pari a 3.320,00 euro oltre IVA di legge, con decorrenza dal 23/01/2026 sino al 22/01/2027;
 - servizio annuale di gestione dominio alerbg.it, per un importo pari a € 70,00 euro oltre IVA di legge, con decorrenza dal 07/04/2026 al 06/04/2027;all'operatore economico Project Informatica s.r.l., con sede in via C. Cattaneo, 6 -24040 Stezzano (BG) C.F. e P.I. 02006010165 per un importo complessivo di 3.390,00 euro oltre IVA di legge;
3. di disporre che, acquisita la conferma dell'offerta tramite Piattaforma SINTEL, la presente sia da intendersi quale aggiudicazione efficace;
4. di dare atto che la stipula del contratto è disposta mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, con le clausole generali data dal rispetto di quanto contenuto nell'offerta del fornitore, acquisita al prot. n. 34869 del 16/12/2025 e conservata agli atti;
5. di demandare agli uffici le attività necessarie all'esecuzione della presente determinazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Cav. Dr. Corrado Pietro Attilio Della Torre

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)